

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori AZZARETTI, GUZZETTI, GOLFARI, BOGGIO,
PINTO, NIEDDU, COVIELLO, SARTORI, VENTRE, D'AMELIO, PULLI
e ZANGARA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1988

Ordinamento della professione di agente teatrale

ONOREVOLI SENATORI. – La figura dell'agente teatrale è sempre esistita nel mondo dello spettacolo.

Nel tempo, tale attività ha subito profonde modifiche, in special modo a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 264 del 29 aprile 1949, e successive modificazioni, sino a quella, attualmente in vigore, dell'8 gennaio 1979, n. 8 (con regolamento di attuazione del 21 gennaio 1981, n. 179), che riserva ad un ufficio statale il collocamento degli artisti.

Ma le funzioni dell'agente teatrale sono complesse e si esplicano attraverso varie forme: il lancio pubblicitario degli artisti, introducendo questi negli ambienti dello spettacolo; l'assistenza nella stipulazione di contratti; spesso anche scoprendo giovani artisti;

in sostanza, attraverso una serie complessa di attività che ha come scopo finale quello di presentare al pubblico l'immagine dell'artista.

È evidente che tali funzioni, con l'evoluzione dei mezzi tecnici, hanno assunto un rilievo sempre crescente, richiedendo professionalità e preparazione. Gli attori, gli esecutori e/o interpreti o, più in generale, gli artisti avvertono le necessità di adottare scelte sempre più difficili per proteggere la loro immagine con l'uso degli strumenti di comunicazione e di informazione.

Tale necessità rende indispensabile la figura dell'agente teatrale. Agente, però, che dovrà rispondere a certi requisiti di professionalità e di capacità e ciò per tutelare gli interessi degli stessi artisti.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per tali motivi si avverte l'esigenza di disciplinare questa attività con regole precise; che impediscano il proliferare di persone che si improvvisano e si autodefiniscono «agente teatrale».

L'istituzione di un albo, senza con ciò elevare detta categoria a vero ordine professionale con personalità giuridica pubblica, con la promulgazione di norme precise e

puntuali, permetterebbe a tutti coloro che rispondono ai requisiti di cui al testo proposto, di svolgere tutte quelle funzioni che sommariamente sono state richiamate, rispondendo, così, a domande ed esigenze sempre più pressanti.

Tra l'altro l'Italia è uno dei pochissimi Paesi della CEE a non aver regolamentato la posizione dell'agente teatrale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Ai fini della presente legge, è agente di spettacolo colui che, iscritto all'albo di cui all'articolo 2, svolge la sua attività professionale per la rappresentanza e la tutela degli interessi degli attori e degli artisti esecutori ed interpreti, con divieto di mediazione.

Art. 2.

1. È istituito, presso l'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, un albo degli agenti professionali di spettacolo, la cui tenuta è affidata ad un comitato composto da:

- a) un consigliere di Stato o magistrato di Cassazione, che lo presiede;
- b) il dirigente dell'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo;
- c) il direttore generale dello spettacolo;
- d) un rappresentante dei lavoratori dello spettacolo;
- e) due rappresentanti delle imprese cinematografiche, teatrali e liriche;
- f) due agenti teatrali;
- g) tre esperti nominati dai Ministri del turismo e spettacolo, dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il comitato, nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del turismo e dello spettacolo e dell'interno, dura in carica tre anni ed i componenti, salvo quelli di cui alle lettere b), c) ed e), possono essere confermati. Il componente di cui alla lettera a) è nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione del Consiglio superiore della magistratura. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore dello spettacolo designano tre rappresentanti di cui alla lettera d), ciascuno dei quali dura in carica un anno. I componenti di cui lettera e)

sono designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera *f*) sono designati dalle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 12; in caso di disaccordo, dall'assemblea degli agenti iscritti all'albo. I componenti di cui alla lettera *g*) sono scelti tra persone munite di provata esperienza economica, lavorativa e giuridica nel campo dello spettacolo.

Art. 3.

1. Salvo quanto disposto in via transitoria, l'iscrizione all'albo è subordinata al superamento di una prova di idoneità all'esercizio della professione di agente di spettacolo.

2. La prova di cui al comma 1 consiste in un colloquio nel corso del quale il candidato deve dimostrare la conoscenza di nozioni di diritto del lavoro e di diritto tributario italiani, degli usi e delle consuetudini dello spettacolo.

3. Il comitato di cui all'articolo 2 indice ogni due anni la prova di cui ai commi 1 e 2, determinando le sue modalità di svolgimento. Della commissione giudicatrice, di composizione anche esterna, dovranno fare parte i due agenti di cui alla lettera *f*), comma 1, dell'articolo 2.

Art. 4.

1. Possono presentare domande per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2, i cittadini italiani e quelli appartenenti ai Paesi della Comunità economica europea, di età non inferiore ai diciotto anni, che:

- a*) abbiano i requisiti di buona condotta civile e penale;
- b*) godano dei diritti civili e politici.

Art. 5.

1. L'iscrizione all'albo comporta il pagamento di un contributo determinato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, udito il comitato di cui all'articolo 2, la cui mancata corresponsione nel termine indicato dal comitato stesso comporta la decadenza dell'iscrizione.

Art. 6.

1. Possono essere iscritti all'albo, indipendentemente dall'aver superato la prova prevista nell'articolo 3, e a loro domanda, gli avvocati, i dottori commercialisti e i ragionieri che siano iscritti ai rispettivi albi professionali.

Art. 7.

1. Avverso gli atti ed i provvedimenti del comitato di cui all'articolo 2 è ammesso ricorso in via amministrativa al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 8.

1. Una copia del contratto di lavoro stipulato mediante la rappresentanza degli iscritti all'albo deve essere comunicata, entro dieci giorni della stipulazione, all'Ufficio speciale di collocamento per i lavoratori dello spettacolo.

2. Costituisce causa di cancellazione dall'albo di cui alla recidiva inosservanza del disposto di cui al comma 1.

3. L'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, qualora verifichi che l'artista assistito non risulta in modo adeguato tutelato, ne informa motivatamente il comitato di cui all'articolo 2, che invita l'iscritto a controdedurre nel termine di trenta giorni.

4. Sulla base delle risultanze, il comitato può, ove accolga i rilievi dell'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, infliggere all'iscritto la sospensione dell'esercizio della professione, sino ad un massimo di tre anni. L'Ufficio speciale ha facoltà di istituire contratti-tipo di scrittura, previo parere del comitato di cui all'articolo 2 e udite le associazioni di cui all'articolo 12.

Art. 9.

1. Le imprese che operano nel settore dello spettacolo, compresi gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, i teatri di tradizioni e le istituzioni concertistiche-

orchestrali (nonchè i teatri stabili), ferma restando la possibilità di scritturare direttamente gli artisti in base alle disposizioni degli articoli 47, 48 e 49 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e fermo restando, comunque, il divieto di mediazione, hanno l'obbligo di avvalersi dell'opera di agenti di spettacolo iscritti all'albo di cui all'articolo 2.

Art. 10.

1. Ai fini dei divieti di legge e delle relative sanzioni penali ed amministrative, non è considerata mediazione l'attività professionale esercitata dagli agenti di spettacolo iscritti all'albo di cui all'articolo 2, sempre che tale attività non si limiti al reperimento ed alla segnalazione all'artista delle occasioni di lavoro e alla conclusione dei relativi contratti di scrittura, di ingaggio o di impiego, ma consista anche in quell'articolato e finalizzato complesso di attività parallele complementari, quali la rappresentanza, l'assistenza e la consulenza nella stipulazione delle clausole contrattuali, la valutazione e la selezione delle occasioni di lavoro nell'interesse dell'artista rappresentato, che sostanzialmente caratterizzano univocamente la professione di agente di spettacolo.

2. L'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, ove accerti lo svolgimento, anche occasionale, della pura attività di mediazione da parte dell'agente iscritto, ne informa tempestivamente il comitato di cui all'articolo 2 che, nei casi di maggiore gravità, può disporre la cancellazione dall'albo.

Art. 11.

1. La cancellazione dall'albo è disposta dal comitato di cui all'articolo 2, se vengono a mancare i requisiti richiesti dall'iscrizione nonchè nei casi previsti dalla legge.

Art. 12.

1. Ai fini della presenza nel comitato di cui all'articolo 2, i sindacati degli agenti di spettacolo devono essere registrati presso

l'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, mediante deposito dell'atto costitutivo e dello statuto che preveda un ordinamento interno a base democratica.

Art. 13.

1. Sono iscritti all'albo, a loro domanda, da proporre nel termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, coloro che siano muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 115 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o che diano dimostrazione di aver svolto, in almeno due anni antecedenti all'entrata in vigore della presente legge, attività di rappresentanza artistica, secondo i criteri di accertamento che saranno determinati dal comitato di cui all'articolo 2, sentito l'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, oppure coloro che siano iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 8 gennaio 1979, n. 8.